

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

463. A decorrere dall'anno **2017 cessano di avere applicazione** i commi da 709 a 712 e da 719 a 734 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Restano

fermi gli adempimenti degli enti territoriali relativi al monitoraggio e certificazione del saldo di cui all'articolo 1, comma 710, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, **nonché l'applicazione delle sanzioni** in caso di mancato conseguimento del saldo 2016, di cui al medesimo comma 710, accertato ai sensi dei commi da 720 a 727 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione nell'anno 2016 dei patti di solidarietà di cui ai commi da 728 a 732 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

464. L'ultimo periodo del comma 721 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso. *(Sospensione trasferimenti agli enti inadempienti)*

1

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

465. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni concorrono alla realizzazione degli **obiettivi di finanza pubblica** nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 463 a 484 del presente articolo, che costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

466. A decorrere dall'anno 2017 gli enti di cui al comma 465 del presente articolo devono conseguire il **saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali**, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 9, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai **titoli 1, 2, 3, 4 e 5** dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio.

2

ENTRATE		SPESE	
		Lettera A	
Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio			
Utilizzo avanzo di amministrazione		Disavanzo di amministrazione	
Fondo pluriennale vincolato			
Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria		Titolo I - Spese correnti	
Titolo II - Trasferimenti correnti			
Titolo III - Entrate extratributarie			
Titolo IV - Entrate in conto capitale		Titolo II - Spese in conto capitale	
Titolo V - Entrate da riduzione di attività finanziarie		Titolo III - Spese per incremento di attività finanziarie	
Totale entrate finali.....		Totale spese finali.....	
Titolo VI - Accensione di prestiti		Titolo IV - Rimborso di prestiti	
Titolo VII - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere		Titolo V - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	
Titolo VIII - Entrate per conto di terzi e partite di giro		Titolo VI - Spese per conto terzi e partite di giro	
Totale		Totale	
			3
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE		TOTALE COMPLESSIVO SPESE	

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Per gli anni 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al **netto** della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

deroga

467. Le risorse accantonate nel fondo pluriennale di spesa dell'esercizio 2015 in applicazione del punto 5.4 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, **per finanziare le spese contenute nei quadri economici relative a investimenti per lavori pubblici** e quelle per procedure di affidamento già attivate, se non utilizzate possono **essere conservate** nel fondo pluriennale vincolato di spesa dell'esercizio 2016 **purché** riguardanti opere per le quali l'ente disponga del progetto esecutivo degli investimenti redatto e validato in conformità alla vigente normativa, completo del cronoprogramma di spesa e a condizione che il bilancio di previsione 2017-2019 sia approvato entro il 31 gennaio 2017.

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Tali risorse confluiscono nel risultato di amministrazione se entro l'esercizio 2017 non sono assunti i relativi impegni di spesa.

468. Al fine di garantire l'equilibrio di cui al comma 466 del presente articolo, nella fase di previsione, in attuazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, **al bilancio di previsione è allegato il prospetto dimostrativo del rispetto del saldo di cui al citato comma 466**, previsto nell'allegato n. 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, vigente alla data dell'approvazione di tale documento contabile.

A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione **non considera** gli stanziamenti *non finanziati dall'avanzo di amministrazione* **del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione**. Il prospetto è **aggiornato** dal Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato a seguito di successivi interventi normativi volti a modificare le regole vigenti di riferimento, dandone comunicazione alla Commissione per l'armonizzazione degli enti territoriali.

5

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Entro sessanta giorni dall'aggiornamento, il Consiglio approva le necessarie variazioni al bilancio di previsione. **Nel corso dell'esercizio**, ai fini della verifica del rispetto del saldo, **il prospetto di cui al terzo periodo è allegato alle variazioni di bilancio approvate dal Consiglio** e a quelle di cui:

a) all'articolo 175, comma 5-bis, lettera e), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; **(e -variazioni riguardanti l' F.P.V)**

b) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera b), del TUEL, se relativa al F.P.V. **non rilevante** ai fini del saldo di cui al comma 466; **(le variazioni di bilancio fra gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati)**

c) all'articolo 175, comma 5-quater, lettera e-bis), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, riguardanti le operazioni di indebitamento; **in caso di variazioni di esigibilità della spesa,**

d) all'articolo 51, comma 2, lettere a) e g), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; **(nuove tipologie di entrata e res. perenti)**

e) all'articolo 51, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, riguardanti la riscrizione di economie di spesa e il fondo pluriennale vincolato.

6

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

469. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 463 a 484 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica,

gli enti di cui al comma 465

trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 466, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

7

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

470. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, **ciascun ente è tenuto a inviare**, utilizzando il sistema *web*, appositamente previsto nel sito «<http://pareggiobilancio.mef.gov.it>», **entro il termine perentorio del 31 marzo** dell'anno successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 469 del presente articolo.

La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

8

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

La **mancata trasmissione** della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo **costituisce inadempimento** all'obbligo del pareggio di bilancio.

Nel caso in cui la certificazione, **sebbene in ritardo**, sia trasmessa entro il successivo **30 aprile** e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano, **nei dodici mesi successivi** al ritardato invio, le sole disposizioni di cui al comma 475, lettera e), **limitatamente alle assunzioni di personale a tempo indeterminato**.

471. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, **il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria** nel caso di organo collegiale ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, **in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore**, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni.

Sanzione
al
Revisore



9

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario *ad acta* entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 466, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 475, lettere e) e f), tenendo conto della gradualità prevista al comma 476.

Sino alla data di trasmissione da parte del commissario *ad acta*, **le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese** e, a tal fine, il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero.

472. **Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto** di gestione, in caso di mancata trasmissione **da parte delle regioni** e delle province autonome della certificazione **si procede al blocco di qualsiasi prelievo** dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita.

10

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

473. **I dati contabili** rilevanti ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 466, trasmessi con la certificazione dei risultati di cui al comma 470, **devono corrispondere alle risultanze del rendiconto** di gestione. A tal fine, **qualora** la certificazione trasmessa entro il termine perentorio di cui al comma 470 **sia difforme** dalle risultanze del rendiconto di gestione, gli enti sono tenuti ad inviare **una nuova certificazione**, a rettifica della precedente, entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto e, comunque, **non oltre il 30 giugno** del medesimo anno **per gli enti locali** e il 30 settembre per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

474. Decorsi i termini previsti dal comma 473, sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, **solo gli enti** che rilevano, rispetto a quanto già certificato, **un peggioramento** del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 466.

11

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Sanzioni

475. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, **in caso di mancato conseguimento del saldo** di cui al comma 466 del presente articolo:

a) l'ente locale è assoggettato ad una **riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio** o del **fondo di solidarietà** comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato.

12

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Le riduzioni di cui ai precedenti periodi assicurano il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, e **sono applicate nel triennio successivo a quello di inadempienza in quote costanti.**

In caso di incapienza, per uno o più anni del triennio di riferimento, gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue di ciascuna quota annuale, entro l'anno di competenza delle medesime quote, presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;

13

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Regioni

b) nel triennio successivo la regione o la provincia autonoma è tenuta ad effettuare un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, di importo corrispondente a un terzo dello scostamento registrato, che assicura il recupero di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Il versamento è effettuato entro il 31 maggio di ciascun anno del triennio successivo a quello di inadempienza. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale;

Enti

c) nell'anno successivo a quello di inadempienza l'ente **non può impegnare spese** correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente **ridotti dell'1** per cento. **La sanzione si applica con riferimento agli impegni riguardanti le funzioni esercitate in entrambi gli esercizi.** A tal fine, l'importo degli impegni correnti dell'anno precedente e quello dell'anno in cui si applica la sanzione sono determinati al **netto di quelli connessi a funzioni non esercitate in entrambi gli esercizi, nonché al netto degli impegni relativi ai versamenti al bilancio dello Stato effettuati come contributo alla finanza pubblica;**

Riduzione degli impegni

14

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Divieto
indebitamento

d) nell'anno successivo a quello di inadempienza **l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti**. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, restano esclusi i mutui già autorizzati e non ancora contratti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati di apposita attestazione da cui risulti il rispetto del saldo di cui al comma 466. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;

Divieto
assunzioni

e) nell'anno successivo a quello di inadempienza **l'ente non può procedere ad assunzioni di personale** a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

15

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Sanzioni
Amministratori

Le regioni, le città metropolitane e i comuni **possono comunque procedere** ad assunzioni di personale a tempo **determinato**, con contratti di durata massima fino al 31 dicembre del medesimo esercizio, necessari a garantire l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

f) nell'anno successivo a quello di inadempienza, **il presidente, il sindaco** e i componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione sono tenuti a **versare al bilancio dell'ente il 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione**.

16

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

476. **Nel caso** in cui il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 466 **risulti inferiore al 3 per cento** degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio del mancato conseguimento del saldo, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza la sanzione di cui al comma 475, lettera *c*), è applicata imponendo agli impegni di parte corrente, per le regioni al netto della sanità, un **limite pari all'importo dei corrispondenti impegni dell'anno precedente;**

Riduzione
sanzioni

la sanzione di cui al comma 475, lettera *e*), è applicata solo per assunzioni di personale a tempo indeterminato; la sanzione di cui al comma 475, lettera *f*), è applicata dal presidente, dal sindaco e dai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione versando al bilancio dell'ente il **10 per cento** delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza spettanti nell'esercizio della violazione. Resta ferma l'applicazione delle restanti sanzioni di cui al comma 475.

17

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

477. Agli enti per i quali il **mancato conseguimento** del saldo di cui al comma 466 sia accertato dalla **Corte dei conti successivamente** all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 475 si **applicano nell'anno successivo** a quello della comunicazione del mancato conseguimento del saldo, di cui al comma 478.

478. **Gli enti di cui al comma 477** sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

18

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

479. Ai sensi dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, **a decorrere dall'anno 2018**, con riferimento ai risultati dell'anno precedente e a condizione del rispetto dei termini perentori di certificazione di cui ai commi 470 e 473:

Incentivi

a) alle **regioni** che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate e le spese finali, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse incassate dal bilancio dello Stato alla data del 30 giugno ai sensi del comma 475, lettera b), per essere destinate alla realizzazione di investimenti. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

19

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Le **regioni** che conseguono il saldo finale di cassa non negativo trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469. Ai fini del saldo di cassa rileva l'anticipazione erogata dalla tesoreria statale nel corso dell'esercizio per il finanziamento della sanità registrata nell'apposita voce delle partite di giro, al netto delle relative regolazioni contabili imputate al medesimo esercizio;

Ritorna il saldo finale "di cassa"

b) **alle città metropolitane, alle province e ai comuni**, che rispettano il saldo di cui al comma 466 e che conseguono un **saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali**, sono assegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 luglio di ciascun anno, le eventuali risorse derivanti dalla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale e dai versamenti e recuperi, effettivamente incassati, di cui al comma 475, lettera a), **per essere destinate alla realizzazione di investimenti**. L'ammontare delle risorse per ciascuna città metropolitana, provincia e comune è determinato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

20

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

Le città metropolitane, le province e **i comuni** che **conseguono il saldo finale di cassa non negativo** trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni concernenti il monitoraggio al 31 dicembre del saldo di cui al comma 466 e **la certificazione dei relativi risultati, in termini di competenza e in termini di cassa**, secondo le modalità previste dai decreti di cui al comma 469;

c) per le **regioni e le città metropolitane** che rispettano il saldo di cui al comma 466, lasciando spazi finanziari **inutilizzati inferiori all'1 per cento** degli accertamenti delle entrate finali dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la spesa per rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, **può essere innalzata del 10 per cento della spesa sostenibile ai sensi del predetto comma 28**;

21

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

E le Province ?

d) **per i comuni che rispettano il saldo di cui al comma 466**, lasciando spazi finanziari inutilizzati **inferiori all'1 per cento** degli **accertamenti delle entrate finali** dell'esercizio nel quale è rispettato il medesimo saldo, nell'anno successivo la percentuale stabilita al primo periodo del comma 228 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è innalzata al **75 per cento** qualora il rapporto dipendenti-popolazione dell'anno precedente sia inferiore al rapporto medio dipendenti-popolazione per classe demografica, come definito triennialmente con il decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 263, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

480. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano come elusivi delle regole di cui ai commi da 463 a 484, sono nulli.

228. Le amministrazioni possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a **tempo indeterminato** di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari **al 25 per cento** di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

22

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

481. Qualora le sezioni **giurisdizionali regionali della Corte dei conti** accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 463 a 484 è stato **artificiosamente** conseguito mediante una **non corretta applicazione** dei principi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o **altre forme elusive**, le stesse **irrogano agli amministratori** che hanno posto in essere atti elusivi delle predette **regole la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita** al momento in cui è stata commessa l'elusione e al **responsabile amministrativo**, individuato dalla stessa sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a **tre mensilità** del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

Sanzione
amministratori
e
funzionari
per
artifici
contabili

23

PAREGGIO DI BILANCIO- Legge Stabilità 2017

482. **Qualora risultino**, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 469, **andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea**, il **Ministro dell'economia** e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, **propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa**.

24

SPESE						
0101	Programma	01	Organi istituzionali	Residui		Competenza
	Titolo 2		Spese in conto capitale	50.000	previs.di competenza di cui già impegnato*	1.000.000 400.000
					di cui fondo plur. vinc.	650.000
					previsione di cassa	400.000
				Stanziamiento	Fondo vincolato	Impegni che si prevede esigibili nell'esercizio
						Stanziamiento
Nuovo esercizio						
			Prevista da impegnare nell'esercizio	250.000		250.000
			Da impegnare in futuri esercizi	350.000	350.000	
						600.000
Da esercizi Precedenti						
			Impegnati nell'esercizio	100.000		100.000
			Impegnati in futuri esercizi	300.000	300.000	
						400.000
				1.000.000	650.000	350.000
						1.000.000
			Residui passivi (debiti)			50.000
			Limite max stanziamento di cassa			400.000